La nuova regolamentazione delle unioni civili e delle convivenze

Legge 20 maggio 2016 n. 76

Riferimenti normativi sul matrimonio

Il matrimonio indica:

- sia l’atto posto a fondamento della famiglia;
- sia il rapporto che trae origine dall’atto

La famiglia nel disegno costituzionale

- **Art. 29.**
- La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.
- Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.
- **Art. 30.**
- È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.
- Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.
- La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.
- La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

Segue

- **Art. 31.**
- La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.
- Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

La famiglia nel codice civile

La famiglia legittima, fondata sul matrimonio, conserva un rilievo preminente, se pure non esclusivo.

A tale modello fa riferimento la disciplina ordinaria, che vede nel matrimonio il cardine del sistema.

Pluralità di forme di celebrazione del matrimonio

1. Matrimonio **civile**: interamente sottoposto alla legge statale
2. Matrimonio **concordatario**: celebrato dinanzi ad un ministro del culto cattolico.

L'art**. 82** c. c. rinvia al Concordato con la Santa Sede (L. 847/1929 e successive modificazioni ed integrazioni), che prevede un doppio regime matrimoniale, per cui il matrimonio come rapporto è regolato dalla legge civile, mentre il matrimonio come atto è soggetto al diritto canonico.

Segue

- Il matrimonio celebrato dinanzi ai ministri dei culti ammessi dallo Stato (ad esempio, Chiesa Valdese, Comunità israelitica, etc.): non rappresenta un terzo tipo di matrimonio, ma semplicemente una forma particolare di celebrazione del matrimonio civile.

Rapporti tra matrimonio concordatario e matrimonio civile

- Il matrimonio canonico trova fondamento nella rilevanza attribuita alla purezza del consenso.
- Nel matrimonio civile rileva, oltre al consenso matrimoniale, anche il comportamento consapevole dei coniugi e la responsabilità dei coniugi sotto il profilo giuridico.

Segue

Accanto al modello matrimoniale, con

la L. 20 maggio 2016, n. 76, recante *Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze,* costituisce la definitiva presa d'atto di ulteriori archetipi di vincoli affettivi, due dei quali- **le unioni civili** e le **convivenze di fatto**- portati ad emersione sul piano del diritto positivo.

«Definitiva» perché già:

- L.10 dicembre 2012, n. 219 *Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio*

Ha inaugurato una nozione legale di famiglia nella quale risulta assai depotenziato il ruolo dello stesso istituto matrimoniale.

più diritti con una legge voluta dal PD

#UNIONICIVILI e CONVIVENZE

ecco cosa sono e come si costituiscono

1. L'**UNIONE CIVILE** È UNA SPECIFICA FORMAZIONE SOCIALE COSTITUITA DA **PERSONE DELLO STESSO SESSO**.
2. L'UNIONE È REGISTRATA NELL'**ARCHIVIO DELLO STATO CIVILE**. È POSSIBILE ASSUMERE UN **COGNOME** COMUNE.
3. LA COPPIA CONCORDA L'INDIRIZZO DELLA VITA FAMILIARE E HA **DIRITTI E DOVERI** COME L'OBBLIGO ALLA COABITAZIONE E ALL'ASSISTENZA MORALE E MATERIALE.
4. CIASCUNO CONTRIBUISCE AI BISOGNI COMUNI IN BASE ALLE PROPRIE POSSIBILITÀ. PREVISTO DIRITTO A **EREDITÀ**, **REVERSIBILITÀ** DELLA PENSIONE E A **MANTENIMENTO** POST-DIVORZIO.
5. L'UNIONE CIVILE PUÒ ESSERE SCIOLTA CON LE STESSE PROCEDURE DEL **DIVORZIO** O DIRETTAMENTE **SENZA SEPARAZIONE**.

1. LA **CONVIVENZA DI FATTO** RIGUARDA LE COPPIE ETERO O OMOSESSUALI NON LEGATE DA ALTRI ISTITUTI GIURIDICI.
2. I CONVIVENTI SONO PERSONE MAGGIORENNI **UNITE STABILMENTE** DA LEGAMI AFFETTIVI DI COPPIA E DI RECIPROCA ASSISTENZA MORALE E MATERIALE.
3. ASSUMONO ALCUNI **DIRITTI E DOVERI** ANALOGHI A QUELLI RICONOSCIUTI AI CONIUGI QUALI L'ASSISTENZA **OSPEDALIERA**, **PENITENZIARIA** E GLI ALIMENTI IN CASO DI FINE CONVIVENZA.
4. POSSONO ACCEDERE ALLE GRADUATORIE PER L'**EDILIZIA POPOLARE** E POSSONO SUBENTRARE NEL **CONTRATTO DI LOCAZIONE** IN CASO DI MORTE DEL CONVIVENTE.
5. POSSONO REGOLARE I LORO **RAPPORTI PATRIMONIALI** ATTRAVERSO APPOSITI **'CONTRATTI DI CONVIVENZA'**.

SENATORI PD www.senatoripd.it

senatori PD

- Con riguardo alle “unioni civili”, il legislatore, da un lato, detta una disciplina molto vicina al modello matrimoniale, quanto a profili patrimoniali, successori, assistenziali e previdenziali, e di ciò è riprova il comma 20, che estende alle parti dell’unione civile «le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti», contenute in provvedimenti normativi ed amministrativi, con l’eccezione della legge n. 184/1983 sull’adozione.

- Ai sensi dei commi 36 e 37, la rilevanza delle convivenze richiede la presenza di alcuni presupposti, positivi (coinvolgimento di due sole persone, maggiore età, stabilità del legame affettivo di coppia e assistenziale) e negativi (assenza di parentela, affinità, adozione, matrimonio o unione civile). Con riferimento a questi ultimi, a parte il riferimento al matrimonio di cui si parlerà a breve, lascia perplessi la mancanza di qualsiasi distinzione tra gradi e linee di parentela ed affinità 36: sarebbe stato sufficiente il richiamo, operato invece in tema di unioni civili, all'art. 87 c.c. ed ai casi, ivi indicati, che ammettono dispensa per contrarre matrimonio, anche al fine di evitare una possibile questione di legittimità costituzionale

- La legge non stabilisce espressamente quando una convivenza possa essere qualificata come stabile, ma il comma 37 implicitamente detta una norma rilevante in materia, laddove prevede che “per l’accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica” di cui all’art. 4 e alla lett. b) del comma 1 dell’art. 13, d.p.r. n. 223/1989 (Regolamento anagrafico della popolazione residente) .

- La previsione dà luogo a non pochi problemi interpretativi, perché il comma 37, se da un lato fa salva la sussistenza dei presupposti di cui al comma precedente (tra i quali la stabilità del legame affettivo, non precisata temporalmente), dall'altro attribuisce alla dichiarazione funzione di accertamento: quindi, la mancanza di quest'ultima non sembra ostativa alla configurabilità della fattispecie (e ad altre modalità di accertamento della convivenza) ; tuttavia, la norma, pur riferendosi esplicitamente solo all'accertamento, "fa presumere che la convivenza abbia inizio con la dichiarazione all'ufficiale dell'anagrafe, visto che è da quel momento che può dirsi accertata", e ciò indipendentemente da una valutazione autonoma della sua durata e stabilità.

- Al riguardo, è presumibile ritenere che la giurisprudenza continuerà ad applicare quelle regole, che sono il frutto di un lavoro costante e stratificato nel tempo e che lo stesso legislatore ha recepito in molti commi della nuova legge, anche alle convivenze non dichiarate: ciò in perfetta armonia con la giurisprudenza della Corte EDU, per la quale “l’esistenza di un’unione stabile è indipendente dalla convivenza”, almeno se intesa in senso rigidamente formalistico, essendo oggi normale, per qualsiasi coppia, vivere la loro relazione anche “a distanza … per motivi professionali o di altro tipo”.

- La volontà di individuare alcune diversità rispetto al matrimonio, soprattutto nel campo dei rapporti personali, ha portato a scelte talvolta inutili, come l'eliminazione, nel comma 11, dell'obbligo di collaborazione e del riferimento alla "famiglia" nel dovere di contribuzione; altre volte incomprensibili, come il silenzio sull'obbligo di fedeltà. La mancata previsione, apparentemente giustificata dal fatto che l'unione civile non conosce la separazione personale e la possibilità di addebito, male si concilia con numerosi principi: il legame affettivo di coppia, cui il legislatore si richiama nel comma 36 per definire la convivenza; il principio di eguaglianza rispetto alla coppia coniugata, con possibili problemi di legittimità costituzionale, dal momento che i componenti dell'unione civile, pur godendo degli stessi diritti patrimoniali, non sono però gravati dai medesimi obblighi; il diritto alla dignità ed all'onore che comunque dovrà essere rispettato dal partner ed al quale spesso è rapportata la violazione dell'obbligo di fedeltà

Segue…..

- Proprio la lesione di quest’ultimo diritto comporterà comunque almeno due conseguenze: da un lato, pretese risarcitorie nell’ambito del c.d. illecito endofamiliare ; dall’altro valutazione ai fini del quantum dell’assegno dovuto alla parte dell’unione economicamente più debole sotto il profilo delle “ragioni delle decisione”, menzionate nell’art. 5, comma 6, l. divorzio, richiamato dal comma 25 .

Segue…

- Ancora, l’ansia di differenziare i due istituti ha determinato una disciplina diversa in relazione al **cognome,** dove il comma 10 adotta una soluzione fondata sull’accordo: infatti, le parti possono stabilire di assumere, per la durata dell’unione civile, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi; la parte può’ anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all’ufficiale di stato civile.

Divieto di adozione del figlio del partner

- La legge 76/2016 pur equiparando in tutto e per tutto le tutele e i diritti discendenti dall'istituto del matrimonio all'unione civile con la sola esclusione del dovere di fedeltà, ha esplicitamente escluso la possibilità per tali coppie di adottare il figlio del partner omosessuale (step child adoption).
- Tale possibilità è prevista per i coniugi uniti in matrimonio dall'articolo 44 lettera b numero 2 della legge 184/83 che regola appunto la cd adozione nei casi particolari prevedendo appunto la possibilità per il coniuge di adottare il figlio dell'altro coniuge nato da una precedente unione o da un precedente matrimonio previa autorizzazione dell'esercente della responsabilità genitoriale (già potestà genitoriale), ovvero del tribunale per i minorenni.

Segue…

- Nonostante il legislatore abbia voluto escludere tale possibilità per la coppia omosessuale per creare un profondo solco di confine tra l'unione civile e il matrimonio, stiamo assistendo da parte di diversi Tribunali per i Minorenni d'Italia all'accoglimento di ricorsi presentati da coppie unite in matrimonio o comunque in unioni civili costituite presso stati esteri, residenti in Italia, di ricorsi di adozioni in casi particolari che hanno portato all'adozione del figlio del partner omosessuale.

Segue…

- Detti pronunciamenti sono stati impugnati dal Procuratore Generale dinanzi alla Corte d'Appello prima e successivamente alla conferma del pronunciamento del Giudice di primo grado dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione la quale, in più occasioni ha stabilito che l'unica cosa che deve tenersi in considerazione è il preminente interesse del minore il quale, nel caso in cui abbia instaurato con il partner omosessuale del proprio genitore un rapporto stabile e duraturo potrà ben essere adottato da questo.
- Come sappiamo secondo la legge italiana una sentenza della Suprema Corte non può sostituirsi alla legge ma può sicuramente creare un indirizzo per le Corti di merito che dovranno decidere sui ricorsi futuri presentati dalle coppie omosessuali unite civilmente.

Segue…

- La legge 76/2016 pur equiparando in tutto e per tutto le tutele e i diritti discendenti dall'istituto del matrimonio all'unione civile con la sola esclusione del dovere di fedeltà, ha esplicitamente escluso la possibilità per tali coppie di adottare il figlio del partner omosessuale (step child adoption).
- Tale possibilità è prevista per i coniugi uniti in matrimonio dall'articolo 44 lettera b numero 2 della legge 184/83 che regola appunto la cd adozione nei casi particolari prevedendo appunto la possibilità per il coniuge di adottare il figlio dell'altro coniuge nato da una precedente unione o da un precedente matrimonio previa autorizzazione dell'esercente della responsabilità genitoriale (già potestà genitoriale), ovvero del tribunale per i minorenni.

Segue…

- Nonostante il legislatore abbia voluto escludere tale possibilità per la coppia omosessuale per creare un profondo solco di confine tra l'unione civile e il matrimonio, stiamo assistendo da parte di diversi Tribunali per i Minorenni d'Italia all'accoglimento di ricorsi presentati da coppie unite in matrimonio o comunque in unioni civili costituite presso stati esteri, residenti in Italia, di ricorsi di adozioni in casi particolari che hanno portato all'adozione del figlio del partner omosessuale.
- Detti pronunciamenti sono stati impugnati dal Procuratore Generale dinanzi alla Corte d'Appello prima e successivamente alla conferma del pronunciamento del Giudice di primo grado dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione la quale, in più occasioni ha stabilito che l'unica cosa che deve tenersi in considerazione è il preminente interesse del minore il quale, nel caso in cui abbia instaurato con il partner omosessuale del proprio genitore un rapporto stabile e duraturo potrà ben essere adottato da questo.
- Come sappiamo secondo la legge italiana una sentenza della Suprema Corte non può sostituirsi alla legge ma può sicuramente creare un indirizzo per le Corti di merito che dovranno decidere sui ricorsi futuri presentati dalle coppie omosessuali unite civilmente.

Parte seconda

I rapporti patrimoniali nelle unioni

- Il regime patrimoniale tra le due parti costituenti l'unione civile è quello della comunione legale.
- In effetti alle unioni civili si applicano le norme previste dal C.C. sui rapporti patrimoniali tra i coniugi. Ciò significa che i conviventi possono scegliere , sia contestualmente alla sottoscrizione della costituzione dell'unione civile , che successivamente con atto pubblico dinanzi ad un notaio il regime di separazione dei beni, il che determina che ognuna delle due parti conservi la titolarità esclusiva dei beni acquistati nel corso dell'unione civile , ne abbia il godimento e mantenga la titolarità esclusiva degli stessi.

Prima versione del c.d. testo Cirinnà (2 Luglio 2014)

- **Art. 3** (Regime giuridico)
- **1.** ad ogni effetto, all'unione civile si applicano tutte le disposizioni di legge previste per il matrimonio, ad esclusione della disciplina di cui all'art. 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184.
- **2**. la parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è familiare dell'altra parte ed è equiparata al coniuge per ogni effetto.
- **3**. le parole «coniuge», «marito» e «moglie», ovunque ricorrano nelle leggi, decreti e regolamenti, si intendono riferite anche alla « parte della unione civile tra persone dello stesso sesso»

Seconda versione del c.d. testo Cirinnà

- **Art. 3** (diritti e doveri derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso)
- **1**. con la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall'unione civile deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.

Segue…

- **2**. Le parti concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato.
- **3**. All'unione civile tra persone dello stesso si applicano le disposizioni di cui alle sezioni II, III, IV,V e VI del Capo VI del Titolo VI e al titolo XIII del libro primo del codice civile nonché gli artt.116, primo comma, 146,159, 160, 162, 163, 164, 166, 166 bis, 342-bis, 342-ter, 408, 410, 417, 426, 429, 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma numero 4), 2659 e 2941, numero 1) del codice civile.

Segue…

- **4**. Le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge nonché alle disposizioni di cui al Titolo II della legge 4 maggio 1983, n. 184

Testo approvato

- **Art. 1** (regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze)
- **11.** Con la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall'unione civile deriva l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.

Segue….

- **12**.Le parti concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato
- **13**. Il regime patrimoniale dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, è costituito dalla comunione dei beni. In materia di forma, modifica, simulazione e capacità per la stipula delle convenzioni patrimoniali si applicano gli articoli 162,163,164 e 166 c.c. Le parti non possono derogare né ai diritti né ai doveri previsti dalla legge per effetto dell’unione civile. Si applicano le disposizioni di cui alle sezioni II,III,IV,V e VI del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile.

Segue…

- **14.** Quando la condotta della parte dell’unione civile è causa di grave pregiudizio all’integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell’altra parte, il giudice, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all’articolo 342-ter del codice civile
- **15**.Nella scelta dell’amministratore di sostegno il giudice tutelare preferisce, ove possibile, la parte dell’unione civile. L’interdizione o inabilitazione possono essere promosse anche dalla parte dell’unione civile(…)

Segue…

- **16.**La violenza è causa di annullamento del contratto anche quando il male minacciato riguarda la persona o i beni dell'altra parte dell'unione civile costituita dal contraente o da un discendente o ascendente di lui.
- **17.**In caso di morte del prestatore di lavoro, le indennità indicate dagli artt. 2118 e 2120 c.c. devono corrispondersi anche alla parte dell'unione civile.
- **18.** La prescrizione rimane sospesa tra le parti dell'unione civile.
- **19.** All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano altresì le disposizioni di cui al titolo XIII del libro del c.c., nonché gli artt. 116, primo comma e 146,2647,2653, primo comma n.4) e 2659 c.c.

Segue…

- **20.** Al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti la parola «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. La disposizioni di cui al periodo precedente non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge, nonché alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184. Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione delle norme vigenti.

La possibilità di scegliere il regime patrimoniale della comunione legale dei beni

- La scelta legislativa è infelice, se rapportata alle previsioni dei commi 51 in tema di forma e, soprattutto, 52 in tema di pubblicità, strumento indispensabile per garantire la circolazione dei beni e tutelare i terzi: basti pensare al regime degli atti di disposizione ed alle regole in materia di responsabilità. Purtroppo, ai fini dell'opponibilità, il legislatore si limita a prevedere l'obbligo del libero professionista di trasmettere al comune di residenza dei conviventi, entro dieci giorni, copia del contratto, "per l'iscrizione all'anagrafe ai sensi degli articoli 5 e 7" del d.p.r. n 223/1989, avente ad oggetto l'anagrafe della popolazione residente.

Segue…

- Quindi, a parte l'erroneo richiamo all'art. 5, concernente non la "famiglia anagrafica" (contemplata nell'art. 4), ma le "convivenze anagrafiche" (quelle, cioè, costituite per motivi religiosi, di cura, di pena e simili), "l'unico riferimento presente è ai meccanismi di raccolta delle informazioni in ordine alla popolazione residente, cui risulta completamente estranea qualsiasi effettiva funzionalità al fine indicato": la circolare n. 7/2016 del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno si limita a precisare che l'ufficiale di anagrafe dovrà registrare "tempestivamente" alcuni dati, tra i quali gli "estremi della comunicazione", e ad assicurare la conservazione agli di copia del contratto.

Segue…

- A ciò si aggiunga che il comma 54 consente di modificare il regime patrimoniale “in qualunque momento nel corso della convivenza”, per accordo o recesso unilaterale, e che il successivo comma 55 sottopone tali dati alla disciplina della privacy e prevede che siano trattati “garantendo il rispetto della dignità degli appartenenti al contratto di convivenza” e del principio di non discriminazione, cosicché “non si capisce più se gli stessi debbano considerarsi pubblici e accessibili ai terzi oppure no” .

Segue…

- L’infelice formulazione deriva sicuramente da un progetto elaborato in sede notarile nel 2011, ma trascura di considerare che in quel progetto, da un lato, si prevedeva la possibilità di scegliere un regime di comunione ordinaria, e non legale; dall’altro, si stabiliva, per l’opponibilità ai terzi, l’istituzione di un “Registro nazionale dei patti di convivenza”.

Segue…

- Al medesimo progetto sembra ispirato anche il coinvolgimento del libero professionista in una serie di competenze di non poco conto, con la differenza, però, che la legge le estende anche all'avvocato, dimenticando la mancanza, in questo caso, della particolare struttura del notariato e degli archivi notarili: infatti, i commi 51, 52, 60, 61, 62 e 63 attribuiscono, sia ai notai, che agli avvocati le competenze sulla autenticazione dei contratti di convivenza e degli atti che ne implichino la risoluzione, sul controllo della conformità degli stessi all'ordine pubblico ed al buon costume e sui procedimenti necessari ad assicurarne l'opponibilità ai terzi 83; benché il comma 60 precisi poi che qualora vengano in rilievo trasferimenti immobiliari, e quindi trascrizioni ex art. 2643 c.c., la competenza spetta ai soli notai .

Sotto il profilo della natura giuridica,

- lascia perplessi il richiamo alla figura del contratto, a fronte di un istituto che sembra molto più vicino a quello tipico del matrimonio sotto molti profili: impedimenti ; sospensione degli effetti in pendenza del procedimento di interdizione o del processo penale per il delitto di cui all'art. 88 c.c. (comma 58); divieto di apporre condizioni o termini (comma 56); regime delle invalidità, trattandosi sempre di nullità assoluta ed insanabile (comma 57). Inoltre, il contratto di convivenza è privo di vincolatività, perché può cessare per recesso unilaterale (comma 59, lett. b), e quindi è incapace di sopravvivere alla crisi del rapporto; differenziandosi nettamente da quella riforma che, se approvata, dovrebbe disciplinare gli accordi prematrimoniali, destinati a regolare vincolativamente i rapporti patrimoniali tra le parti in caso di crisi del rapporto (d.d.l. n. 2669/2014), con il rischio che tale strumento venga introdotto solo per le unioni coniugali e non anche per i rapporti di convivenza.

Segue…

- La legge non disciplina le modalità di interruzione della convivenza, lasciando aperti tutti gli interrogativi che nella prassi hanno dato origine a numerosi problemi, soprattutto in caso di allontanamento dalla casa familiare del convivente non proprietario

La nuova legge, se da un lato doverosamente colma una lacuna non più tollerabile, dall'altro opera in maniera troppo spesso frammentaria e, soprattutto, incoerente.

- Infatti, in un Paese a democrazia liberale avanzata, rispettoso di tutte le sensibilità e le culture ed al passo con i tempi, si dovrebbe riconoscere al cittadino il diritto di scegliere, nell'organizzare la propria esistenza, tra il matrimonio, con la sua disciplina pubblicistica inderogabile, la semplice convivenza di fatto ovvero la convivenza regolata da un apposito patto: in tutti i casi, però, senza distinguere tra coppie eterosessuali ed omosessuali. Peraltro, a non voler accogliere questa interpretazione evolutiva della famiglia dell'art. 29 Cost., sarebbe stata necessaria una disciplina ponderata delle unioni civili e non di mero rinvio a molte disposizioni sul vincolo coniugale, che ha condotto solo ad una brutta copia del matrimonio: la legge, là dove ha voluto differenziare i due istituti, ha creato solo problemi o soluzioni contraddittorie, come in tema di fedeltà, cognome, adozione e cessazione del rapporto.

Segue…

- Con riguardo alla semplice convivenza, poi, è difficile convenire con il legislatore nel riconoscimento di diritti od obblighi reciproci. Fare derivare ex lege effetti giuridici da un semplice comportamento concreto, la convivenza, oltre che mettere a rischio diritti e interessi di terzi, significherebbe violare, per eccesso di tutela, il diritto dell'individuo di organizzare la propria vita in maniera del tutto libera e svincolata: non è pensabile di imporre un modello organizzativo di convivenza a chi, avendo ripudiato l'idea del matrimonio, desideri soltanto convivere, senza farne derivare necessariamente ed ipso iure diritti e obblighi

Segue…

- In ogni altro caso, dev’essere lasciata all’autonomia delle parti la possibilità di regolare i loro rapporti mediante un patto di convivenza liberamente disciplinato e sottoscritto, con la previsione di diritti e doveri: modalità di contribuzione alla necessità della vita in comune; messa in comunione ordinaria dei beni acquistati a titolo oneroso anche da uno solo dei conviventi; diritti ed obblighi di natura patrimoniale a favore dei contraenti alla cessazione della convivenza; possibilità di superare il divieto di patti successori, disponendo a favore del convivente nei limiti della quota di patrimonio disponibile. Inoltre possono essere previsti diritti e doveri di assistenza, informazione e misure di carattere sanitario e penitenziario.

Da ultimo, occorre segnalare che …

- il legislatore trascura completamente un fenomeno sempre più frequente nella realtà sociale, segnata dalle difficoltà economiche del nostro tempo e dall'aumento dell'età media della popolazione. Mi riferisco alle cosiddette "convivenze assistenziali", dove la fonte di possibili rapporti giuridici, in assenza di previsioni normative, potrebbe essere solo un contratto atipico concluso a fini di assistenza reciproca : alimenti, diritti successori, possibili compartecipazioni agli acquisti, indicazione del convivente quale beneficiario dei contratti di prestazioni mediche o di prestazioni assistenziali. Tuttavia, si rende necessaria una precisazione: vista la causa del contratto, sarebbe difficile ammetterne la cessazione per volontà unilaterale, senza la presenza di una giusta causa o, almeno, di un congruo periodo di preavviso .